



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale

Corso di Laurea in Ingegneria per l'ambiente ed il territorio

Tesi di laurea

**Gli standard ambientali collegati alla tassonomia
europea delle attività economiche ecosostenibili**

Relatore:

Prof. Filippo Zuliani

Correlatore:

Dott.ssa Stefania Presta

Laureando:

Alberto Ranzato

Matricola: 2006997

Anno accademico 2023/24

Sommario

INTRODUZIONE	3
LA TASSONOMIA EUROPEA E LA SUA GENESI	5
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile	5
Green Deal	7
Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile	8
Tassonomia Europea	9
Interpretazione del testo.....	11
NORME TECNICHE	12
Norme ISO	12
Altre norme.....	18
REGOLAMENTI EUROPEI	19
Regolamenti delle appendici.....	32
DIRETTIVE EUROPEE	34
Direttive delle appendici.....	51
CONCLUSIONE	54
SITOGRAFIA	56

INTRODUZIONE

In questa tesi viene analizzata la tassonomia europea per le attività ecosostenibili con un focus particolare sugli standard e sulle norme che la compongono.

La tassonomia europea è un sistema, redatto dalla Commissione Europea, di classificazione delle attività ecosostenibili al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Per poter entrare in questa classificazione, le attività economiche devono essere conformi ai criteri di vaglio tecnico, ovvero criteri tecnici precisi e dettagliati, sviluppati da un gruppo di esperti in finanza sostenibile (TEG).

Il presente elaborato si pone come principale obiettivo la suddivisione ed il raggruppamento delle linee guida presenti nei criteri di vaglio tecnico dei due principali regolamenti riguardanti la tassonomia: Reg delegato UE 2021/2139 (TAXO 2) e Reg delegato UE 2023/2486 (TAXO 4).

Nel primo capitolo vengono descritti la tassonomia e i vari passaggi fondamentali che hanno portato alla sua redazione, partendo dai 17 obiettivi dell'Agenda 2030 a livello mondiale, per poi concentrarsi sul Green Deal - ovvero l'insieme di strategie messe a punto dall'UE per favorire la transizione ecologica e raggiungere la neutralità climatica nel 2050. Il testo prosegue poi con la descrizione del "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile", che spiega la necessità di implementare la tassonomia per le attività ecosostenibili negli Stati membri, e si conclude con una spiegazione della tassonomia e i relativi obiettivi ambientali.

I capitoli successivi riguardano la suddivisione delle linee guida in tre macrogruppi: norme tecniche, regolamenti europei e direttive europee. Per ognuno di questi macrogruppi c'è un capitolo dedicato in cui, per ogni linea guida, viene riassunto il testo di riferimento, vengono elencate le attività economiche con il relativo obiettivo ambientale citato nello stesso e viene dato un esempio applicativo, eccetto per le linee guida con una sola attività economica.

Si è tenuto in considerazione anche delle appendici, citate frequentemente nei due regolamenti.

LA TASSONOMIA EUROPEA E LA SUA GENESI

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è stata sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU il 25 settembre 2015 ed è un programma d'azione per migliorare la vita delle persone, promuovere la prosperità e salvaguardare il pianeta.

Il programma include 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, noti come Sustainable Development Goals:

1. *Povertà zero*: mettere fine a tutte le forme di povertà a livello globale.
2. *Fame zero*: combattere la fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile.
3. *Buona salute e benessere per le persone*: assicurare il benessere e la salute per tutti, indipendentemente dall'età.
4. *Educazione paritaria e di qualità*: offrire un'istruzione di qualità, con opportunità di apprendimento equa e inclusiva per tutti.
5. *Uguaglianza di genere*: raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne.
6. *Acqua pulita e servizi igienico-sanitari*: garantire a tutti l'accesso all'acqua pulita e a servizi igienico-sanitari.
7. *Energia pulita e accessibile*: assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.
8. *Lavoro dignitoso e crescita economica*: promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, offrendo un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.
9. *Imprese, innovazione e infrastrutture*: costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione e un'industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.
10. *Ridurre le diseguaglianze*: ridurre le diseguaglianze all'interno e fra le Nazioni.
11. *Città e comunità sostenibili*: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
12. *Consumo e produzione responsabili*: garantire modelli sostenibili di produzione e consumo.
13. *I cambiamenti del clima*: promuovere azioni a tutti i livelli per contrastare il cambiamento climatico.

14. *La vita sott'acqua*: conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.
15. *La vita sulla terra*: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre.
16. *Pace, giustizia e istituzioni forti*: promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantendo a tutti l'accesso alla giustizia e creando istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli
17. *Partnership per gli obiettivi*: rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.



Figura 1: Riassunto dei 17 obiettivi

Fonte: <https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/quali-sono-i-17-goals>

Questi obiettivi sono stati ufficialmente annunciati all'inizio del 2016, e costituiscono un grande piano d'azione che comprende un totale di 169 traguardi da raggiungere per dare ai governi mondiali la direzione da seguire nei prossimi 15 anni.

Questi target rappresentano un seguito agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, che sono stati, in un certo senso, i predecessori dell'Agenda 2030: si concentrano su una serie di questioni cruciali per lo sviluppo, come la riduzione della povertà, l'eliminazione della fame e la lotta al cambiamento climatico.

Green Deal


L'Unione Europea, per attuare una parte degli obiettivi dell'Agenda 2030 ha pensato ad un pacchetto di iniziative strategiche, chiamato Green Deal, che mira ad avviare l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Inoltre, il progetto vuole trasformare l'Unione Europea in una società equa e prospera con un'economia moderna e competitiva, ponendo al centro la lotta al cambiamento climatico.

Il pacchetto di iniziative comprende una serie di azioni che riguardano il clima, l'ambiente, l'energia, i trasporti, l'industria, l'agricoltura e la finanza sostenibile, tutti settori che sono strettamente interconnessi. L'obiettivo è promuovere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, ridurre l'inquinamento, proteggere la biodiversità e creare nuove opportunità economiche sostenibili.

La Commissione europea ha avviato il Green Deal nel dicembre 2019 e il Consiglio europeo lo ha riconosciuto nella riunione di dicembre dello stesso anno. Questo impegno a livello europeo evidenzia l'importanza di affrontare le sfide ambientali e climatiche in modo coordinato e ambizioso, al fine di garantire un futuro sostenibile per le generazioni future.

Figura 2: sintesi delle varie iniziative del Green Deal



Fonte: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF

Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile

L'urgente necessità di adattare le politiche pubbliche alle sfide dei cambiamenti climatici richiede un'azione immediata. Il settore finanziario ha un ruolo chiave in questa trasformazione, con riforme per favorire un'economia più verde. È fondamentale quindi riorientare i capitali privati verso investimenti sostenibili, richiedendo una trasformazione ampia nel sistema finanziario.

Spesso, infatti, le decisioni di investimento non considerano a sufficienza i rischi ambientali e sociali a lungo termine. È essenziale riconoscere che l'inclusione di questi fattori di sostenibilità nel processo decisionale può essere vantaggiosa anche dal punto di vista economico, senza compromettere il rendimento degli investimenti.

La finanza “sostenibile” si concentra proprio su questo problema, tiene conto dei fattori ambientali e sociali per favorire investimenti a lungo termine in attività sostenibili. Tali aspetti sono strettamente collegati, poiché i cambiamenti climatici possono intensificare le disuguaglianze esistenti.

A fine 2016, la Commissione europea ha creato un gruppo di esperti di alto livello su tale tema. Il 31 gennaio 2018, il gruppo ha presentato la sua relazione finale che propone una strategia finanziaria sostenibile per l'Unione Europea.

Dalle raccomandazioni di tale strategia si fonda il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile che mira a tre obiettivi:

1. Indirizzare i finanziamenti verso investimenti verdi per favorire una crescita sostenibile e inclusiva.
2. Gestire i rischi finanziari legati ai cambiamenti climatici, all'esaurimento delle risorse, al degrado ambientale e alle questioni sociali.
3. Sostenere la trasparenza e l'adozione di una prospettiva a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.

Per il raggiungimento di questi ultimi, il piano prevede dieci azioni:

1. Implementare la Tassonomia UE per classificare le attività economiche sostenibili.
2. Stabilire standard e certificazioni di qualità per i Green Bond per accrescere la fiducia degli investitori.
3. Aumentare gli investimenti nelle infrastrutture sostenibili.
4. Modificare le Direttive MIFID II e IDD e le linee guida ESMA per includere le preferenze di sostenibilità dei clienti nei servizi di consulenza.
5. Migliorare la trasparenza delle metodologie per la creazione dei benchmark di sostenibilità.

6. Favorire l'integrazione dei criteri ESG (environmental, social and governance) da parte delle società di rating e di ricerca di mercato.
7. Introdurre i criteri di sostenibilità nel dovere fiduciario per gli investitori istituzionali.
8. Valutare la possibilità di ridurre i requisiti patrimoniali minimi delle banche per gli investimenti sostenibili.
9. Migliorare la qualità e trasparenza della rendicontazione non finanziaria delle imprese.
10. Promuovere un approccio a lungo termine e l'integrazione dei criteri ESG nei processi decisionali dei consigli di amministrazione.

Nel maggio del 2018 la Commissione europea ha iniziato a lavorare su tali azioni. In questo elaborato verrà analizzato il primo punto: la tassonomia europea.

Tassonomia Europea

Per poter finanziare la transizione, e quindi attuare il Green Deal, con il regolamento europeo 2020/852 del 18 giugno del 2020 e le successive integrazioni, si stabiliscono i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

Questo sistema di classificazione prende il nome di “tassonomia europea”. Infatti, al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se:

1. Contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali;
2. Non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali
3. È svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia
4. È conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione

Gli obiettivi ambientali che si vogliono raggiungere sono 6:

1. La mitigazione dei cambiamenti climatici:

Un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG), in conformità con l'obiettivo a lungo termine dell'accordo di Parigi sulla temperatura.

2. *L'adattamento ai cambiamenti climatici:*

Un'attività economica non deve causare un impatto negativo aggiuntivo sul clima presente e futuro, né sull'attività stessa, sulle persone, sulla natura o sui beni.

3. *L'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine:*

Un'attività economica non deve compromettere la salute dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) né causare un deterioramento della qualità dell'acqua o una riduzione del potenziale ecologico.

4. *La transizione verso un'economia circolare:*

Un'attività economica non deve causare inefficienze significative nell'uso di materiali riciclati o recuperati, né comportare un aumento diretto o indiretto dell'utilizzo di risorse naturali, un aumento significativo dei rifiuti, il ricorso all'incenerimento o allo smaltimento, con conseguenti danni ambientali significativi a lungo termine.

5. *La prevenzione e la riduzione dell'inquinamento:*

Un'attività economica non deve determinare un incremento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo.

6. *La protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi:*

Un'attività economica non deve arrecare danni alle condizioni e alla resilienza degli ecosistemi, né compromettere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, inclusi quelli di interesse per l'Unione.

Essi sono descritti in due principali regolamenti europei. Il primo, chiamato anche "TAXO 2", è il Reg.2021/ 2139 del 4 giugno 2021 (con la modifica del Reg. 2023/2485) che riguarda i primi due obiettivi: mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Il secondo invece, chiamato "TAXO 4" è il Reg 2023/2486 del 27 giugno 2023 si occupa degli altri quattro: l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il regolamento sulla tassonomia stabilisce che un'attività economica può essere considerata ecosostenibile solo se rispetta le garanzie minime di salvaguardia.

Le "garanzie minime di salvaguardia" si riferiscono alle pratiche per garantire il rispetto delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le imprese multinazionali e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Inoltre, le attività economiche e gli investimenti devono rispettare il principio del *Do not significant harm* (DNSH), che implica che il raggiungimento di un obiettivo non deve causare danni significativi agli altri cinque contemporaneamente. Per valutare in modo oggettivo il rispetto di tali obiettivi, sono necessari criteri tecnici precisi e

dettagliati, sviluppati da un gruppo di esperti in finanza sostenibile (TEG) e successivamente integrati nel regolamento attraverso una serie di atti delegati.

Tali criteri chiamati anche “criteri di vaglio tecnico” consentono di definire se un’attività apporta o meno un contributo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi tra quelli sopra elencati. Essi sono costantemente monitorati ed ogni tre anni è previsto un riesame degli stessi da parte della Commissione Europea.

Al loro interno sono presenti norme tecniche, regolamenti, direttive e linee guida riconosciuti, che saranno oggetto di tale tesi in quanto verranno raggruppate e dettagliate.

Interpretazione del testo

La suddivisione delle linee guida presenti verrà fatta in tre macrogruppi:

- Norme tecniche
- Regolamenti europei
- Direttive europee

Per ogni norma, regolamento e direttiva con almeno due attività economiche correlate, la struttura sarà la medesima: breve descrizione del documento, attività economiche citate con il rispettivo obiettivo ambientale ed un esempio applicativo.

L’ordine in cui saranno disposte invece sarà dato dal numero di attività economiche in maniera decrescente.

Per motivi stilistici l’obiettivo ambientale verrà specificato con una lettera tra parentesi:

- A. Mitigazione dei cambiamenti climatici;
- B. Adattamento ai cambiamenti climatici;
- C. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- D. Transizione verso un’economia circolare;
- E. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
- F. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

Verranno inoltre trattati a parte i regolamenti e le direttive all’interno delle appendici, poiché sono citati spesso.

NORME TECNICHE

Le norme definiscono il modo migliore di svolgere le attività, garantendo prestazioni di qualità e sicurezza per materiali, prodotti, processi, servizi, persone e organizzazioni, con un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Norme ISO

1) ISO 14067:2018

Questa norma definisce i principi, i requisiti e le indicazioni per la misurazione e la rendicontazione dell'impronta di carbonio di un prodotto (CFP), in conformità con gli standard internazionali per la valutazione del ciclo di vita (LCA).

Attività economiche:

1. Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche (A)
2. Trattamento rifiuti pericolosi (A)
3. Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati (D)
4. Fabbricazione di principi attivi farmaceutici (API) o di sostanze farmaceutiche (A)
5. Fabbricazione di medicinali (A)
6. Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio (A)
7. Produzione di idrogeno (A)
8. Produzione di cloro (A)
9. Fabbricazione di prodotti chimici di base organici (A)
10. Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie (A)
11. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica (A)
12. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica (A)
13. Produzione di energia elettrica da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili (A)
14. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia geotermica (A)
15. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili (A)
16. Produzione di calore/freddo a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili (A)
17. Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra (A)
18. Ricerca, sviluppo e innovazione vicini al mercato (A)
19. Ricerca, sviluppo e innovazione per la cattura diretta di CO2 direttamente nell'atmosfera (A)

Esempio applicativo:

Per l'attività "produzione di cloro" il criterio da rispettare è il seguente: *Il consumo di energia elettrica per l'elettrolisi e il trattamento del cloro è pari o inferiore a 2,45 MWh per tonnellata di cloro. Le emissioni dirette medie di gas serra nel ciclo di vita dell'energia elettrica utilizzata per la produzione di cloro sono pari o inferiori a 100 g CO₂e/kWh.*

2) ISO 14064-1:2018

Questo testo stabilisce i principi e i criteri organizzativi necessari per misurare e dichiarare le emissioni e gli assorbimenti di gas serra. Esso include le linee guida per la creazione, l'implementazione, la gestione, la dichiarazione e la verifica dell'inventario delle emissioni di gas serra di un'organizzazione.

Attività economiche:

1. Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche (A)
2. Trattamento rifiuti pericolosi (A)
3. Fabbricazione di principi attivi farmaceutici (API) o di sostanze farmaceutiche (A)
4. Fabbricazione di medicinali (A)
5. Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio (A)
6. Produzione di idrogeno (A)
7. Produzione di cloro (A)
8. Fabbricazione di prodotti chimici di base organici (A)
9. Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie (A)
10. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica (A)
11. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica (A)
12. Produzione di energia elettrica da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili (A)
13. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia geotermica (A)
14. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili (A)
15. Produzione di calore/freddo a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili (A)
16. Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra (A)
17. Ricerca, sviluppo e innovazione vicini al mercato (A)
18. Ricerca, sviluppo e innovazione per la cattura diretta di CO₂ direttamente nell'atmosfera (A)

Esempio applicativo:

Per l'attività "cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili" il limite di non superamento è così indicato: *Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili liquidi e gassosi rinnovabili sono inferiori a 100 g CO₂e per 1 kWh di energia fornita dalla cogenerazione.*

3) EN ISO 22057:2022

Questo standard specifica i principi e i requisiti affinché i dati ambientali e tecnici presenti nelle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) relativi a prodotti e servizi per l'edilizia, elementi costruttivi e sistemi tecnici integrati possano essere integrati nel BIM (Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione) per valutare le performance ambientali di un'opera edile durante tutto il suo ciclo di vita.

Attività economiche:

1. Costruzione di nuovi edifici (D)
2. Ristrutturazione di edifici esistenti (D)
3. Uso del calcestruzzo nell'ingegneria civile (D)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale norma per l'attività "uso del calcestruzzo nell'ingegneria civile" è espressa nel seguente modo: *Il gestore dell'attività usa strumenti elettronici per descrivere le caratteristiche dell'edificio «come costruito», compresi i materiali e i componenti utilizzati, ai fini della manutenzione, del recupero e del riutilizzo futuri, ad esempio applicando la norma EN ISO 22057:2022 per fornire dichiarazioni ambientali di prodotto.*

4) ISO 16000-3:2011

Questa parte della norma ISO 16000 dettaglia il processo per misurare la formaldeide (HCHO) e altri composti carbonilici (aldeidi e chetoni) presenti nell'aria. Sebbene il metodo sia mirato alla formaldeide, è adattabile con modifiche per rilevare e quantificare almeno altri 12 composti carbonilici, inclusi alifatici, aromatici, saturi e insaturi.

Attività economiche:

1. Costruzione di nuovi edifici (E)
2. Ristrutturazione di edifici esistenti (E)
3. Uso del calcestruzzo nell'ingegneria civile (E)

Esempio applicativo:

Per l'attività "ristrutturazione di edifici esistenti" la soglia da rispettare viene così specificata: *I componenti e i materiali edili utilizzati nella ristrutturazione dell'edificio che possono venire a contatto con gli occupanti emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ di materiale.*

5) ISO 20887

Questo documento offre indicazioni a proprietari, architetti, ingegneri, progettisti e produttori per aiutarli a comprendere le varie opzioni riguardanti il Design for Disassembly/Assembly (DfD/A) e a tutti gli altri soggetti coinvolti in finanziamento, regolamentazione, costruzione, trasformazione, demolizione o smantellamento di lavori edili.

Attività economiche:

1. Costruzione di nuovi edifici (D)
2. Ristrutturazione di edifici esistenti(D)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale norma per l'attività "ristrutturazione di edifici esistenti" è descritta come segue: *I progetti degli edifici e le tecniche di costruzione sostengono la circolarità e in particolare dimostrano, con riferimento alla norma ISO 20887 o ad altre norme per la valutazione del disassemblabilità o adattabilità degli edifici, come essi siano progettati per essere più efficienti dal punto di vista delle risorse, adattabili, flessibili e smantellabili per consentire il riutilizzo e il riciclaggio.*

6) ISO 14046: 2014

Tale norma stabilisce principi, requisiti e linee guida per stimare l'impronta idrica di prodotti, processi e organizzazioni utilizzando la valutazione del ciclo di vita (LCA).

Attività economiche:

1. Fabbricazione di principi attivi farmaceutici (API) o di sostanze farmaceutiche (C)
2. Fabbricazione di medicinali (C)

Esempio applicativo:

Tale documento che viene applicato per l'attività "fabbricazione di principi attivi farmaceutici (API) o di sostanze farmaceutiche" è così esposto: *i gestori valutano l'impronta idrica dei processi di produzione chimica in linea con la norma ISO 14046: 2014 e garantiscono che non contribuiscono alla carenza idrica. Sulla base di tale valutazione i gestori forniscono una dichiarazione in cui attestano di non contribuire alla carenza idrica, che è verificata da una terza parte indipendente.*

7) ISO 14001:2015

Lo standard ISO 14001 è universalmente riconosciuto come il riferimento per i sistemi di gestione ambientale (SGA). Fornisce una struttura che aiuta le organizzazioni a sviluppare e attuare un SGA, permettendo loro di migliorare costantemente le proprie performance ambientali.

Attività economiche:

1. Preparazione per il riutilizzo di prodotti e componenti di prodotti a fine vita (D)
2. Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili (F)

Esempio applicativo:

Per l'attività economica "preparazione per il riutilizzo di prodotti e componenti di prodotti a fine vita" lo standard è così applicato: *Per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), l'attività economica è autorizzata a trattare i rifiuti e attua un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001:2015*

8) ISO 18400

La norma ISO 18400 delinea la struttura degli standard di campionamento applicabili a qualsiasi tipo di studio del suolo.

Attività economiche:

1. Costruzione di nuovi edifici (E)
2. Uso del calcestruzzo nell'ingegneria civile (E)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale standard per l'attività "costruzione di nuovi edifici" viene così esplicitata: *Nel caso in cui la nuova costruzione si trovi in un sito potenzialmente contaminato (brownfield), il sito è stato oggetto di un'indagine per individuare potenziali contaminanti, utilizzando ad esempio la norma ISO 18400.*

PER LE SUCCESSIVE NORME MEZIONERÒ LA SOLA ATTIVITÀ ECONOMICA

9) ISO 16290:2013

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche (D)

10) ISO 14040:2006

Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati (D)

11) ISO 9001:2015

Preparazione per il riutilizzo di prodotti e componenti di prodotti a fine vita (D)

12) EN ISO 9888

Trattamento dei rifiuti pericolosi (E)

13) EN ISO 14024: 2018

Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili (F)

14) EN ISO 10077-1:2017

Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici (A)

15) EN ISO 12631:2017

Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici (A)

16) EN ISO 6946:2017

Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici (A)

17) ISO 27914:2017

Stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO2 (A)

Altre norme

1) Norma ETSI ES 203 199

Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra (A)

2) Documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1

Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse (A)

3) Norma EN 50588-1

Trasmissione e distribuzione di energia elettrica (A)

4) Norma EN 45555:2019

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (D)

REGOLAMENTI EUROPEI

I regolamenti europei sono atti giuridici stabiliti nell'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Hanno un ambito generale, sono vincolanti in tutti i loro aspetti e si applicano direttamente negli Stati membri dell'Unione.

1) Regolamento (CE) n. 1907/2006

Il Regolamento (CE) n. 1907 del 2006 chiamato anche REACH, riguarda la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche.

Attività economiche:

1. Fabbricazione di batterie (E)
2. Ristrutturazione di edifici esistenti (E)
3. Operazioni di assistenza a terra per il trasporto aereo (E)
4. Desalinizzazione (E)
5. Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche (D)
6. Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (D)
7. Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (E)
8. Trattamento dei rifiuti pericolosi (E)
9. Costruzione di nuovi edifici (E)
10. Ristrutturazione di edifici esistenti (E)
11. Uso del calcestruzzo nell'ingegneria civile (E)
12. Riparazione, riqualificazione e rifabbricazione (E)
13. Vendita di parti di ricambio (E)
14. Fabbricazione di principi attivi farmaceutici (API) o di sostanze farmaceutiche (E)
15. Fabbricazione di medicinali (E)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale regolamento per l'attività "fabbricazione di batterie" è così descritta: *Le batterie sono conformi alle norme di sostenibilità applicabili all'immissione sul mercato delle batterie nell'Unione, comprese le restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle batterie, tra cui il regolamento (CE) n. 1907/2006.*

2) Regolamento (UE) 2019/1009

Tale regolamento stabilisce delle predisposizioni relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.

Attività economiche:

1. Imboschimento (E)
2. Risanamento e ripristino delle foreste, compresi il rimboschimento e la rigenerazione delle foreste naturali a seguito di un evento estremo (E)
3. Gestione forestale (E)
4. Ripristino delle zone umide (E)
5. Produzione di energia elettrica a partire dalla bioenergia (E)
6. Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi (E)
7. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia (E)
8. Produzione di calore/freddo a partire dalla bioenergia (E)
9. Digestione anaerobica di rifiuti organici (E)
10. Compostaggio di rifiuti organici (A) ed (E)
11. Recupero del fosforo dalle acque reflue (D)
12. Recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio (D)
13. Recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio (E)
14. Conservazione, compreso il ripristino di habitat, ecosistemi e specie (E)

Esempio applicativo:

Per l'attività "recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio" il regolamento viene applicato come segue: *Per la digestione anaerobica, il contenuto di azoto del digestato utilizzato come fertilizzante o ammendante è comunicato all'acquirente o all'ente incaricato del prelievo del digestato, a norma del regolamento (UE) 2019/1009.*

3) Regolamento (UE) 2019/1242

Il Regolamento (UE) 2019/1242 stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ per i veicoli pesanti nuovi nell'Unione europea. Imponendo limiti sulle emissioni provenienti dai camion e dai veicoli commerciali pesanti per ridurre l'impatto ambientale.

Attività economiche:

1. Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti (A)
2. Servizi di trasporto di merci su strada (A)

3. Trasporto di merci per vie d'acqua interne (A)
4. Trasporto marittimo e costiero i merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie (A)
5. Fabbricazione di componenti automobilistici e per la mobilità (A)
6. Desalinizzazione (E)
7. Vendita di beni di seconda mano (A)
8. Conservazione, compreso il ripristino di habitat, ecosistemi e specie (E)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Fabbricazione di componenti automobilistici e per la mobilità" il regolamento stabilisce che: *Veicoli di categoria N2 e N3, e di categoria N1 classificati come veicoli pesanti, non adibiti al trasporto di combustibili fossili, con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate che rientrano nella definizione di "veicolo pesante a emissioni zero" di cui all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

4) Regolamento (CE) n. 595/2009

Il seguente regolamento definisce i requisiti tecnici dettagliati per l'omologazione dei rimorchi pesanti riguardanti le emissioni e l'accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione dei veicoli.

Attività economiche:

1. Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti (A)
2. Trasporto urbano e suburbano, trasporto di passeggeri su strada (A) ed (E)
3. Servizi di trasporto di merci su strada (E)
4. Fabbricazione di aeromobili (E)
5. Desalinizzazione (E)
6. Vendita di beni di seconda mano (E)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale regolamento per l'attività "Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti" è espressa nel seguente modo: *fino al 31 dicembre 2025, i veicoli appartenenti alle categorie M2 ed M3 che hanno un tipo di carrozzeria classificato come «CA» (veicolo a un piano), «CB» (veicolo a due piani), «CC» (autoarticolato a un piano) o «CD» (autoarticolato a due piani) (76), e sono conformi alla norma EURO VI più recente, vale a dire sia ai requisiti del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

5) Regolamento (UE) n. 1257/2013

L'obiettivo del presente regolamento è prevenire, ridurre, minimizzare e, se possibile, eliminare incidenti, lesioni e impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dal riciclaggio delle navi.

Attività economiche:

1. Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie (D)
2. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri (D)
3. Riqualficazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri (D)
4. Fabbricazione di aeromobili (D)
5. Decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita (D) ed (E)

Esempio applicativo:

Il seguente regolamento per l'attività "trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie" è applicato come segue: *Per le navi esistenti di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e per quelle di nuova costruzione che le sostituiscono, l'attività è conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi all'inventario dei materiali pericolosi.*

6) Regolamento (UE) n. 1143/2014

Questo regolamento definisce norme volte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli impatti dannosi sulla biodiversità derivanti dall'introduzione e dalla diffusione, sia intenzionale che accidentale, di specie esotiche invasive all'interno dell'Unione Europea.

Attività economiche:

1. Sistemi di drenaggio urbani sostenibili (F)
2. Bonifica di discariche non a norma e di depositi di rifiuti abbandonati o illegali (F)
3. Bonifica di siti e aree contaminati (F)
4. Conservazione, compreso il ripristino, di habitat, ecosistemi e specie (F)
5. Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili (F)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Sistemi di drenaggio urbani sostenibili" il criterio da rispettare è il seguente: *L'introduzione di specie esotiche invasive è evitata o la loro diffusione è*

gestita conformemente al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

7) Regolamento (UE) 2016/1628

Il presente regolamento riguarda le prescrizioni sui limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante, nonché sull'omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali.

Attività economiche:

1. Trasporto ferroviario interurbano di passeggeri (E)
2. Trasporto ferroviario di merci (E)
3. Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (E)
4. Trasporto di merci per vie d'acqua interne (E)
5. Fabbricazione di aeromobili (E)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale regolamento per l'attività "uso del calcestruzzo nell'ingegneria civile" è espressa nel seguente modo: *I motori per la propulsione delle locomotive (RLL) e i motori per la propulsione delle automotrici (RLR) rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

8) Regolamento (UE) 2019/1021

Il regolamento si propone di proteggere la salute umana e l'ambiente dai POP (inquinanti organici persistenti) conformemente al principio di precauzione, proibendo, eliminando gradualmente o limitando la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma su tali sostanze.

Attività economiche:

1. Imboschimento (E)
2. Risanamento e ripristino delle foreste, compresi il rimboschimento e la rigenerazione delle foreste naturali a seguito di un evento estremo (E)
3. Gestione forestale (E)
4. Silvicultura conservativa (E)
5. Trattamento dei rifiuti pericolosi (E)

Esempio applicativo:

Attività Silvicoltura conservativa: *Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare l'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021*

9) Regolamento (UE) n. 168/2013

Il regolamento (UE) n. 168/2013 tratta l'omologazione ed il controllo del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

Attività economiche:

1. Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti (A)
2. Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri (A)
3. Fabbricazione di componenti automobilistici e per la mobilità (A)
4. Vendita di beni di seconda mano (A)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri" la soglia da rispettare viene così specificata: *per veicoli appartenenti alla categoria L le emissioni di CO₂ dallo scarico sono pari a 0 g CO₂/km calcolate secondo la prova delle emissioni di cui al regolamento (UE) n. 168/2013.*

10) Regolamento (CE) n. 715/2007

Il Regolamento (CE) n. 715/2007 tratta l'omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e l'accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.

Attività economiche:

1. Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri (A) ed (E)
2. Fabbricazione di aeromobili (E)
3. Desalinizzazione (E)
4. Vendita di beni di seconda mano (E)

Esempio applicativo:

Per l'attività Fabbricazione di aeromobili:

I veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro VI per le emissioni dei veicoli leggeri stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 715/2007.

11) Regolamento (UE) n. 995/2010

Questo regolamento definisce i doveri e gli obblighi dei commercianti di legno e dei prodotti derivati da esso sul mercato interno.

Attività economiche:

1. Imboschimento (A)
2. Risanamento e ripristino delle foreste, compresi il rimboschimento e la rigenerazione delle foreste naturali a seguito di un evento estremo (A)
3. Gestione forestale (A)
4. Silvicultura conservativa (A)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale regolamento per l'attività "Gestione forestale" è descritta come segue: *Il sistema di gestione associato all'attività in essere è conforme all'obbligo di dovuta diligenza e ai requisiti di legalità di cui al regolamento (UE) n. 995/2010.*

12) Regolamento (UE) n. 528/2012

L'obiettivo di questo regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno armonizzando le norme sull'uso e la disponibilità dei biocidi, garantendo la tutela della salute umana, animale e ambientale.

Attività economiche:

1. Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie (E)
2. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri (E)
3. Riqualificazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri (E)
4. Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica (E)
5. Fabbricazione di aeromobili (E)

Esempio applicativo:

Tale documento che viene applicato per l'attività "Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica" è così esposto: *Sono in vigore misure per ridurre al minimo la tossicità delle vernici antivegetative e dei biocidi, come stabilito dal regolamento (UE) n. 528/2012.*

13) Regolamento (UE) n. 540/2014

Questo regolamento stabilisce le specifiche tecniche e amministrative per l'omologazione UE dei veicoli a motore, relativamente al rumore e ai dispositivi di silenziamento alternativi.

Attività economiche:

1. Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri (E)
2. Servizi di trasporto di merci su strada (E)
3. Fabbricazione di aeromobili (E)
4. Desalinizzazione (E)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale standard per l'attività "Servizi di trasporto di merci su strada" viene così esplicitata: *I veicoli sono conformi al regolamento (UE) n. 540/2014.*

14) Regolamento (UE) 2019/631

Il presente regolamento definisce i requisiti di prestazione relativi alle emissioni di CO₂ per le nuove autovetture e veicoli commerciali leggeri, al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione Europea per ridurre le emissioni di gas serra, come indicato nel Regolamento (UE) 2018/842 e negli obiettivi dell'accordo di Parigi, garantendo allo stesso tempo il corretto funzionamento del mercato interno.

Attività economiche:

1. Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti (A)
2. Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri (A)
3. Fabbricazione di componenti automobilistici e per la mobilità (A)
4. Vendita di beni di seconda mano (A)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri:" il regolamento viene applicato come segue: *per i valori del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC), i valori-obiettivo specificati all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/631: 95 g CO₂/km per i veicoli di categoria M1 e 147 g CO₂/km per i veicoli di categoria N1*

15) Regolamento (UE) 2017/1369

Il Regolamento (UE) 2017/1369 riguarda l'etichettatura energetica dei prodotti e stabilisce norme relative all'informazione sulla loro efficienza energetica, al fine di consentire ai consumatori di fare scelte informate e di promuovere l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas serra.

Attività economiche:

1. Fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici (A)
2. Produzione di calore/freddo utilizzando il calore di scarto (E)
3. Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica (A)
4. Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (A)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale regolamento per l'attività "Produzione di calore/freddo utilizzando il calore di scarto:" è così descritta: *Le pompe e le tipologie di apparecchiature utilizzate, disciplinate dalle norme sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica sono conformi, se del caso, ai requisiti della classe di etichettatura energetica più elevata di cui al regolamento (UE) 2017/1369.*

16) Regolamento (UE) 2020/740

Grazie a tale regolamento si stabilisce un quadro normativo sui parametri degli pneumatici da fornire tramite etichettatura, al fine di permettere ai consumatori di fare scelte consapevoli durante l'acquisto. L'obiettivo è migliorare la sicurezza, la protezione della salute e l'efficienza economica ed ambientale dei trasporti su strada, promuovendo l'utilizzo di pneumatici sicuri, silenziosi, durevoli e in grado di ridurre il consumo di carburante.

Attività economiche:

1. Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri (E)
2. Servizi di trasporto di merci su strada (E)
3. Fabbricazione di aeromobili (E)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Servizi di trasporto di merci su strada" il regolamento stabilisce che: *Per i veicoli stradali delle categorie M e N gli pneumatici sono conformi ai requisiti relativi al rumore esterno di rotolamento della classe più elevata e al coefficiente di resistenza al rotolamento (che influisce sull'efficienza energetica del veicolo) nelle due classi più elevate come stabilito dal regolamento (UE) 2020/740.*

17) Regolamento (UE) 2020/741

I contenuti del seguente regolamento sono i requisiti minimi per la qualità dell'acqua e il monitoraggio correlato, insieme a disposizioni sulla gestione dei rischi e sull'utilizzo sicuro delle acque trattate, nell'ambito di una gestione integrata delle risorse idriche.

Attività economiche:

1. Produzione di risorse idriche alternative per scopi diversi dal consumo umano (D) e (E)
2. Vendita di beni di seconda mano (E)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale regolamento per l'attività "Produzione di risorse idriche alternative per scopi diversi dal consumo umano" è citata nel seguente modo: *Per il riutilizzo (di acqua) in agricoltura, le valutazioni dei rischi ambientali, compresi quelli relativi allo stato quantitativo dei corpi idrici, sono prese integralmente in considerazione nei piani di gestione dei rischi previsti dal regolamento (UE) 2020/741.*

18) Regolamento (CE) n. 1272/2008

Lo scopo del presente regolamento è assicurare un alto standard di protezione della salute umana e dell'ambiente, tramite la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Attività economiche:

1. Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche (D)

2. Trattamento dei rifiuti pericolosi (E)

Esempio applicativo:

Il seguente regolamento per l'attività "Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche" è applicato come segue: *Sostanze che rispondono ai criteri di classificazione delle sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

19) Regolamento (UE) 2018/1139

Il regolamento (UE) 2018/1139 racchiude norme comuni nel settore dell'aviazione civile, istituendo un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

Attività economiche:

1. Fabbricazione di aeromobili (E)
2. Trasporto aereo di passeggeri e di merci (E)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Fabbricazione di aeromobili" l'impiego del regolamento è tale: *Gli aeromobili sono conformi all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139.*

20) Regolamento (UE) n. 582/2011

Tale regolamento riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Attività economiche:

1. Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti (A)
2. Trasporto urbano e suburbano, trasporto di passeggeri su strada (A)

Esempio applicativo:

Il requisito per l'attività "Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti" è così esplicitato: *fino al 31 dicembre 2025, i veicoli appartenenti alle categorie M2 ed M3 (89) che hanno un tipo di carrozzeria classificato come "CA" (veicolo a un piano), "CB" (veicolo a due piani), "CC" (autoarticolato a un piano) o "CD" (autoarticolato a due piani) (90), e conformi alla norma EURO VI più recente,*

vale a dire sia ai requisiti del regolamento (CE) n. 595/2009, sia, a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche di detto regolamento, agli atti modificativi, anche prima che diventino applicabili, così come alla fase più recente della norma EURO VI definita nell'allegato I, appendice 9, tabella 1, del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, laddove le disposizioni che disciplinano tale fase sono entrate in vigore ma non sono ancora divenute applicabili per tale tipo di veicolo (91). Se tale norma non è disponibile, le emissioni dirette di CO₂ dei veicoli sono pari a zero.

21) Regolamento (UE) n. 517/2014

L'obiettivo del presente regolamento è quello di proteggere l'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas fluorurati che causano l'effetto serra.

Attività economiche:

1. Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (A)
2. Demolizione di edifici e di altre strutture (A)

Esempio applicativo:

Tale documento che viene applicato per l'attività "Demolizione di edifici e di altre strutture" è così esposto: *Il proprietario dell'edificio o il contraente garantisce che, durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di pannelli in schiuma o di pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti schiume con gas fluorurati a effetto serra, idrofluorocarburi saturi e insaturi e sostanze che riducono l'ozono, definiti nel regolamento (UE) n. 517/2014.*

PER I SUCCESSIVI REGOLAMENTI VERRÀ MENZIONATA LA SOLA ATTIVITÀ ECONOMICA

22) Regolamento (UE) 2018/858

Vendita di beni di seconda mano (A) e (E)

23) Regolamento (UE) 2017/852

Trattamento dei rifiuti pericolosi (E)

24) Regolamento (CE) n. 1013/2006

Trattamento dei rifiuti pericolosi (E)

25) Regolamento (UE) n. 1005/2009

Demolizione di edifici e di altre strutture (A)

26) Regolamento (CE) n. 66/2010

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (D)

27) Regolamento (UE) n. 206/2012

Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche (E)

28) Regolamento (UE) n. 548/2014

Trasmissione e distribuzione di energia elettrica (A)

29) Regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Imboschimento (A)

30) Regolamento (UE) 2017/746

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (D)

31) Regolamento (UE) 2019/331

Produzione di ferro e acciaio (A)

Regolamenti delle appendici

Le appendici sono citate frequentemente come criterio di vaglio. Sono quattro: A, B, C, D. Alcune di esse al loro interno alcune contengono altri regolamenti che vengono quindi richiamati ogni qualvolta una appendice viene citata. I seguenti regolamenti sono già stati descritti precedentemente, quindi per evitare ripetizioni cito tra parentesi cito la posizione ove trovare la descrizione. Seguirà solo l'esempio applicativo.

1) Appendice B

Riguarda i criteri DNSH generici per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine.

Regolamento:

1. Regolamento (UE) 2020/852

Esempio applicativo:

Il regolamento è così espresso:

I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell'acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati con l'obiettivo di conseguire un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico, quali definiti all'articolo 2, punti 22 e 23, del regolamento (UE) 2020/852.

2) Appendice C

Comprende criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento riguardanti l'uso e la presenza di sostanze chimiche.

Regolamenti:

1. Regolamento (UE) 2019/1021 (n.9)
2. Regolamento (UE) 2017/852 (n.23)
3. Regolamento (CE) 1005/2009 (n.25)
4. Regolamento (CE) 1907/2006 (n.1)
5. Regolamento (CE) 1272/2008 (n.18)

Esempio applicativo:

Viene riportata l'intera appendice in quanto ogni punto contiene in ordine i regolamenti sopracitati.

L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di:

a) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;

b) mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

c) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne quando è garantito il pieno rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva;

e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;

f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che sono state identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta, e che sono usate in condizioni controllate.

In aggiunta l'attività non comporta la fabbricazione, la presenza nel prodotto o nel risultato finale, o l'immissione sul mercato di altre sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri del regolamento (CE) n. 1272/2008 per una delle classi di pericolo o delle categorie di pericolo di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne se gli operatori hanno valutato e documentato che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta, e che sono usate in condizioni controllate.

DIRETTIVE EUROPEE

Le direttive costituiscono una parte del diritto derivato dell'Unione europea e vengono adottate dalle istituzioni in conformità ai trattati. Dopo essere state approvate a livello dell'Unione, le direttive devono essere recepite dagli Stati membri per diventare legge in tali Stati. Sono però questi ultimi a elaborare le proprie leggi e a stabilire come applicare queste regole.

1) Direttiva (UE) 2018/2001

La presente direttiva definisce un quadro normativo comune per favorire l'utilizzo dell'energia proveniente da fonti rinnovabili. Impone all'Unione Europea un obiettivo vincolante per la percentuale complessiva di energia rinnovabile nel consumo totale di energia dell'Unione entro il 2030.

Attività economiche:

1. Risanamento e ripristino delle foreste, compresi il rimboschimento e la rigenerazione delle foreste naturali a seguito di un evento estremo (A)
2. Gestione forestale (A)
3. Silvicultura conservativa (A)
4. Produzione di idrogeno (A)
5. Fabbricazione di prodotti chimici di base organici (A)
6. Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie (A)
7. Produzione di energia elettrica da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili (A)
8. Produzione di energia elettrica a partire dalla bioenergia (A)
9. Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi (A)
10. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili (A)
11. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia (A)
12. Produzione di calore/freddo a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili (A)
13. Produzione di calore/freddo a partire dalla bioenergia (A)
14. Produzione di idrogeno (A)
15. Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie (A)
16. Produzione di energia elettrica a partire dalla bioenergia (A)
17. Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi (A)
18. Produzione di calore/freddo a partire dalla bioenergia (A)
19. Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche (D)

20. Recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio (D)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio" le soglie da rispettare sono così specificate: *In questi impianti di digestione anaerobica, i rifiuti organici separati alla fonte provenienti dalla raccolta differenziata costituiscono almeno il 70 % della materia prima in entrata, in peso, come media annua. La codigestione può riguardare fino al 30 % delle materie prime utilizzate per la produzione di bioenergia avanzata elencate nell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001, che possono non includere materie prime contaminate provenienti dalla frazione di biomassa di rifiuti urbani e industriali misti.*

2) Direttiva 2008/56/CE

Questa direttiva stabilisce le misure necessarie che gli Stati membri devono adottare per raggiungere o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020.

Attività economiche:

1. Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare a concentrazione (C) e (F)
2. Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica (C) e (F)
3. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica (E)
4. Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie (F)
5. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri (E)
6. Riqualficazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri (F)
7. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica (C) e (F)
8. Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica (C)
9. Trattamento delle acque reflue urbane (C)
10. Sistemi di drenaggio urbani sostenibili (C)
11. Soluzioni basate sulla natura per la prevenzione e la protezione contro i rischi di alluvioni e siccità (C)
12. Servizi di emergenza (F)
13. Infrastrutture di prevenzione e protezione contro i rischi di alluvioni (C)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica" il criterio da rispettare è il seguente: *In caso di costruzione di impianti eolici offshore, l'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico come stabilito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e richiede l'adozione di misure adeguate per prevenire o attenuare gli impatti in relazione al descrittore 11 (fonti sonore/energia), di cui all'allegato I di tale direttiva.*

3) Direttiva 2009/125/CE

Grazie a questa direttiva si stabiliscono le linee guida per lo sviluppo di normative comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti legati all'energia, al fine di assicurare la libera circolazione di tali prodotti sul mercato interno.

Attività economiche:

1. Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche (A)
2. Produzione di calore/freddo utilizzando il calore di scarto (E)
3. Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse (D)
4. Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra (D)
5. Reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (E)
6. Distribuzione del teleriscaldamento/tele raffreddamento (E)
7. Fornitura di soluzioni basate sui dati IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) per la riduzione delle perdite (E)
8. Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (D)
9. Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati (E)
10. Vendita di beni di seconda mano (A)
11. Mercato virtuale (marketplace) per il commercio di beni di seconda mano destinati al riutilizzo (D)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale direttiva per l'attività "Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche" è espressa nel seguente modo: *Le parti di ricambio principali, siano esse nuove o usate, quali motori, batterie, schede di circuiti e qualsiasi parte o componente essenziale per il buon funzionamento del prodotto, sono a disposizione dei riparatori professionisti e degli utilizzatori finali, dopo l'immissione dell'ultima unità del modello sul mercato, per un anno aggiuntivo rispetto alle prescrizioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio di cui alla direttiva 2009/125/CE e agli atti di esecuzione adottati a norma della medesima.*

4) Direttiva 2012/19/UE

La direttiva 2012/19/UE introduce misure per proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla produzione e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Attività economiche:

1. Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse (D)
2. Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra (D)
3. Fornitura di soluzioni basate sui dati IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) per la riduzione delle perdite (D)
4. Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (D)
5. Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi (E)
6. Decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita (D)
7. Decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita (E)
8. Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati (D)
9. Mercato virtuale (marketplace) per il commercio di beni di seconda mano destinati al riutilizzo (D)
10. Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (E)

Esempio applicativo:

Tale documento che viene applicato per l'attività "Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche" è così menzionato: *Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, il gestore dell'attività marca adeguatamente il prodotto con il simbolo che indica la raccolta differenziata per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'allegato IX della direttiva 2012/19/UE. Il gestore dell'attività fornisce al consumatore le informazioni pertinenti sui costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile del prodotto, come stabilito all'articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva.*

5) Direttiva 2000/60/CE

Scopo della presente direttiva è creare un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee.

Attività economiche:

1. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica (C)

2. Fabbricazione e installazione (e relativi servizi) delle tecnologie di controllo delle perdite che consentono di ridurre e prevenire le perdite nei sistemi per la fornitura di acqua (C)
3. Fornitura di acqua (C)
4. Trattamento delle acque reflue urbane (C)
5. Sistemi di drenaggio urbani sostenibili (C)
6. Soluzioni basate sulla natura per la prevenzione e la protezione contro i rischi di alluvioni e siccità (C)
7. Fornitura di soluzioni basate sui dati IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) per la riduzione delle perdite (C)
8. Fabbricazione di aeromobili (C)
9. Servizi di emergenza (C)
10. Infrastrutture di prevenzione e protezione contro i rischi di alluvioni (C)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale direttiva per l'attività "Sistemi di drenaggio urbani sostenibili" è così descritta: *la costruzione e la gestione del sistema di drenaggio urbano sostenibile sono integrati nel sistema urbano di drenaggio e di trattamento delle acque reflue, come dimostrato da un piano di gestione del rischio di alluvioni o da altri strumenti di pianificazione urbana pertinenti. L'attività contribuisce in modo sostanziale al conseguimento del buono stato e del buon potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei o alla prevenzione del deterioramento dei corpi idrici che presentano già un buono stato e un buon potenziale ed è effettuata per garantire la conformità alla direttiva 2000/60/CE.*

6) Direttiva 2011/65/UE

Tale direttiva stabilisce regole per limitare l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, compresi il riciclo e lo smaltimento corretto di questi rifiuti.

Attività economiche:

1. Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse (D)
2. Soluzioni basate sui dati per la riduzione delle emissioni di gas serra (D)
3. Fornitura di soluzioni basate sui dati IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) per la riduzione delle perdite (E)
4. Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (D)
5. Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati (E)
6. Riparazione, riqualificazione e rifabbricazione (E)
7. Vendita di parti di ricambio (E)

8. Mercato virtuale (marketplace) per il commercio di beni di seconda mano destinati al riutilizzo (D)

Esempio applicativo:

Per l'attività economica "Fornitura di soluzioni IT/OT (tecnologie dell'informazione/tecnologie operative) basate sui dati" la direttiva è così applicata: *Le apparecchiature utilizzate non contengono sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25), tranne nel caso in cui i valori delle concentrazioni in peso nei materiali omogenei non superino i valori massimi indicati nello stesso allegato.*

7) Direttiva 92/43/CEE

L'obiettivo di questa direttiva è preservare la biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica nel territorio europeo degli Stati membri.

Attività economiche:

1. Soluzioni basate sulla natura per la prevenzione e la protezione contro i rischi di alluvioni e siccità (F)
2. Uso del calcestruzzo nell'ingegneria civile (F)
3. Bonifica di siti e aree contaminati (F)
4. Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili (F)
5. Fabbricazione di aeromobili (F)
6. Servizi di emergenza (F)
7. Infrastrutture di prevenzione e protezione contro i rischi di alluvioni (F)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Soluzioni basate sulla natura per la prevenzione e la protezione contro i rischi di alluvioni e siccità" la direttiva viene applicata come segue: *nell'UE, in relazione ai siti Natura2000: l'attività non ha incidenze significative sui siti Natura 2000 tenuto conto dei loro obiettivi di conservazione, sulla base di un'opportuna valutazione effettuata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.*

8) Direttiva (UE) 2015/2193

La direttiva (UE) 2015/2193 definisce regole per il controllo delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x) e polveri provenienti dagli impianti di combustione medi, con l'obiettivo di ridurre le emissioni e i potenziali rischi per la salute umana e l'ambiente. Inoltre, stabilisce norme per il monitoraggio della produzione di monossido di carbonio (CO).

Attività economiche:

1. Produzione di energia elettrica da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili (E)
2. Produzione di energia elettrica a partire dalla bioenergia (E)
3. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili (E)
4. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia (E)
5. Produzione di calore/freddo a partire da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili (E)
6. Produzione di calore/freddo a partire dalla bioenergia (E)
7. Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili (E)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia" il limite di "non superamento" è così indicato: *Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.*

9) Direttiva 2010/75/UE

La presente direttiva definisce le regole per la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento causato dalle attività industriali.

Attività economiche:

1. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia (E)
2. Produzione di calore/freddo a partire dalla bioenergia (E)
3. Riparazione, riqualificazione e rifabbricazione (E)
4. Fabbricazione di principi attivi farmaceutici (API) o di sostanze farmaceutiche (E)
5. Trattamento dei rifiuti pericolosi (E)

6. Servizi di emergenza (E)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale direttiva per l'attività "Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia" è citata nel seguente modo: *Per gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione, garantendo allo stesso tempo che non si verifichino effetti incrociati significativi.*

10) Direttiva 2009/128/CE

Questa direttiva promuove un utilizzo sostenibile dei pesticidi, con lo scopo di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente. Inoltre, incentiva l'adozione della difesa integrata e di approcci alternativi, come soluzioni non chimiche, per ridurre l'uso dei pesticidi.

Attività economiche:

1. Imboschimento (E)
2. Risanamento e ripristino delle foreste, compresi il rimboschimento e la rigenerazione delle foreste naturali a seguito di un evento estremo (E)
3. Ripristino delle zone umide (E)
4. Soluzioni basate sulla natura per la prevenzione e la protezione contro i rischi di alluvioni e siccità (E)
5. Conservazione, compreso il ripristino di habitat, ecosistemi e specie (E)

Esempio applicativo:

La seguente direttiva per l'attività "Imboschimento" è applicata come segue: *L'utilizzo di pesticidi è ridotto, in favore di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi, conformemente alla direttiva 2009/128/CE, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di pesticidi è necessario per controllare la diffusione di parassiti o malattie.*

11) Direttiva (UE) 2019/883

Tale documento mira a preservare l'ambiente marino dai danni derivanti dagli scarichi di rifiuti delle navi che attraccano nei porti dell'Unione Europea, garantendo allo stesso tempo un efficiente funzionamento del traffico marittimo attraverso il potenziamento di infrastrutture portuali dedicate alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni.

Attività economiche:

1. Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie (D)
2. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri (D)
3. Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili (A)
4. Riqualificazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri (D)
5. Fabbricazione di aeromobili (D)

Esempio applicativo:

Il regolamento per l'attività "Trasporto marittimo e costiero di passeggeri" stabilisce che: *L'attività è conforme alla direttiva (UE) 2019/883 per quanto riguarda la protezione dell'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi.*

12) Direttiva 2002/49/CE

Grazie a questa direttiva si stabilisce un approccio unificato per evitare, prevenire o ridurre, in base alle priorità specifiche, gli effetti dannosi, inclusi i disagi, derivanti dall'esposizione al rumore ambientale.

Attività economiche:

1. Infrastrutture per il trasporto ferroviario (E)
2. Infrastrutture che consentono il trasporto su strada e il trasporto pubblico a basse emissioni di carbonio (E)
3. Manutenzione di strade e autostrade (E)
4. Uso del calcestruzzo nell'ingegneria civile (E)

Esempio applicativo:

Le disposizioni per l'attività "Uso del calcestruzzo nell'ingegneria civile" sono così articolate: *Sono adottate misure per ridurre il rumore, le vibrazioni, le polveri e le*

emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione. Se del caso, data la sensibilità dell'area interessata, in particolare in termini di dimensioni della popolazione e della fauna, il rumore e le vibrazioni derivanti dalla costruzione, dall'uso e dalla manutenzione delle infrastrutture sono mitigati mediante pianificazione acustica, introducendo fossati a cielo aperto, barriere o altre misure adeguate conformemente alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

13) Direttiva 2010/31/UE

Lo scopo di tale direttiva è promuovere il potenziamento dell'efficienza energetica degli edifici all'interno dell'Unione Europea, considerando le specifiche condizioni locali e climatiche esterne, nonché le esigenze relative al comfort termico degli ambienti interni e alla sostenibilità economica.

Attività economiche:

1. Costruzione di nuovi edifici (A)
2. Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica (A)
3. Costruzione di nuovi edifici (A)
4. Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili (A)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Costruzione di nuovi edifici" i principi da rispettare sono i seguenti: *Il fabbisogno di energia primaria che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE. La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica "as built" (come costruito);*

14) Direttiva 2008/98/CE

Questa direttiva introduce azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute umana mediante la prevenzione o la riduzione degli impatti negativi derivanti dalla produzione e gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di ridurre l'impatto complessivo sull'uso delle risorse e di migliorarne l'efficienza.

Attività economiche:

1. Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi (D)
2. Trattamento dei rifiuti pericolosi (E)
3. Servizi di emergenza (D)
4. Cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi (A)

Esempio applicativo:

La procedura per l'attività "Cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi" si articola così: *frazioni di rifiuti non pericolosi derivanti dalla cernita di rifiuti indifferenziati destinati al riciclaggio, se la prestazione dell'impianto soddisfa precisi criteri di qualità e i rifiuti provengono da zone che rispettano gli obblighi di raccolta differenziata di cui alla direttiva 2008/98/CE.*

15) Direttiva 86/278/CEE

La Direttiva 86/278/CEE mira a regolamentare l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura per prevenire conseguenze dannose sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, promuovendo al contempo un'adeguata gestione di tali fanghi.

Attività economiche:

1. Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue (E)
2. Rinnovo di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue (E)
3. Trattamento delle acque reflue urbane (E)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue" il criterio da rispettare è il seguente: *I fanghi di depurazione sono utilizzati in conformità della direttiva 86/278/CEE o secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale in materia di spandimento dei fanghi sul suolo o di qualsiasi altra applicazione dei fanghi sul suolo e al suo interno.*

16) Direttiva 91/271/CEE

La presente direttiva riguarda la gestione delle acque reflue urbane e industriali, compresi la raccolta, il trattamento e lo scarico. Il suo obiettivo è proteggere l'ambiente dai potenziali impatti negativi generati dai suddetti scarichi di acque reflue.

Attività economiche:

1. Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue (E)
2. Rinnovo di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue (E)
3. Trattamento delle acque reflue urbane (C)

Esempio applicativo:

Trattamento delle acque reflue urbane: *Gli scarichi nelle acque recipienti soddisfano le prescrizioni di cui alla direttiva 91/271/CEE oppure quanto prescritto dalle disposizioni nazionali che stabiliscono i livelli massimi ammissibili di inquinanti dagli scarichi nelle acque recipienti.*

17) Direttiva (UE) 2020/2184

Gli obiettivi di questa direttiva sono proteggere la salute umana dagli effetti dannosi causati dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurandone la salubrità e la qualità, e migliorare l'accesso a tali risorse idriche.

Attività economiche:

1. Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua (A)
2. Rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua (A)
3. Fornitura di acqua (C)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale direttiva per l'attività "Fornitura di acqua" è espressa nel seguente modo: *l'attività colma di almeno il 20 % il divario tra l'attuale livello medio delle perdite nell'arco di tre anni, calcolato utilizzando il metodo di valutazione dell'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) e un ILI di 1,5, oppure tra l'attuale livello medio delle perdite nell'arco di tre anni, calcolato utilizzando un altro metodo appropriato, e il valore soglia stabilito conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2020/2184.*

18) Direttiva (UE) 2016/802

Lo scopo della presente direttiva è diminuire le emissioni di anidride solforosa provenienti dalla combustione di alcuni tipi di combustibili, vengono stabiliti limiti al contenuto di zolfo di tali combustibili come requisito per il loro impiego.

Attività economiche:

1. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri (E)
2. Riqualficazione del trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri (E)
3. Fabbricazione di aeromobili (E)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Trasporto marittimo e costiero di passeggeri" i valori limite sono così indicati: *Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di particolato, le navi sono conformi alla direttiva (UE) 2016/802 e alla regola 14 dell'allegato VI della convenzione MARPOL dell'IMO. Il tenore di zolfo dei carburanti non supera lo 0,5 % in peso massa (limite massimo di zolfo a livello mondiale) e lo 0,1 % in peso massa nella zona di controllo delle emissioni (ECA, Emission Control Area) designata nel Mare del Nord e nel Mar Baltico dall'IMO (522).*

19) Direttiva 1999/31/CE

L'intento di questa direttiva è garantire una graduale riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli che possono essere riciclati o recuperati in altre forme, e stabilire rigorosi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche.

Attività economiche:

1. Cattura e utilizzo di gas di discarica (A) ed (E)
2. Bonifica di discariche non a norma e di depositi di rifiuti abbandonati o illegali (E)

Esempio applicativo:

Tale documento per l'attività "Cattura e utilizzo di gas di discarica" viene così citato: *Le emissioni di metano provenienti dalla discarica e le fuoriuscite dagli impianti di raccolta e utilizzo dei gas di discarica sono soggette alle procedure di controllo e sorveglianza di cui all'allegato III della direttiva 1999/31/CE del Consiglio.*

20) Direttiva 2000/53/CE

La direttiva 2000/53/CE stabilisce misure prioritariamente finalizzate a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli, nonché a promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero dei veicoli dismessi e dei loro componenti.

Attività economiche:

1. Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti (E)
2. Decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita (D) ed (E)

Esempio applicativo:

Decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita: *Per i veicoli fuori uso (ELV), l'impianto soddisfa le prescrizioni per i siti di stoccaggio e trattamento, e per le operazioni di decontaminazione e trattamento di cui all'allegato I della direttiva 2000/53/CE.*

21) Direttiva 2008/50/CE

Grazie a questa direttiva, si definiscono obiettivi di qualità dell'aria per prevenire, evitare o ridurre i potenziali impatti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo insieme.

Attività economiche:

1. Produzione di energia elettrica a partire dalla bioenergia (E)
2. Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia (E)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale direttiva per l'attività "Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dalla bioenergia" viene così esplicitata: *Per gli impianti situati in zone o parti di zone non conformi ai valori limite di qualità dell'aria stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE.*

22) Direttiva 2007/60/CE

L'obiettivo di questa direttiva è creare un quadro per valutare e gestire i rischi di alluvioni al fine di minimizzare gli impatti negativi sulla salute umana, sull'ambiente,

sul patrimonio culturale e sulle attività economiche collegate alle inondazioni all'interno della Comunità.

Attività economiche:

1. Soluzioni basate sulla natura per la prevenzione e la protezione contro i rischi di alluvioni e siccità (C)
2. Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (E)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Soluzioni basate sulla natura per la prevenzione e la protezione contro i rischi di alluvioni e siccità" la direttiva viene applicata come segue: *L'attività è una misura quantificabile e definita nel tempo volta a conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio di alluvioni conformemente a un piano di gestione del rischio di alluvioni coordinato a livello di bacino idrografico ed elaborato a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento e del Consiglio.*

23) Direttiva 2009/33/CE

Tale direttiva obbliga le autorità aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e alcuni operatori a considerare l'impatto energetico e ambientale per l'intero ciclo di vita, inclusi il consumo energetico e le emissioni di CO₂ e di alcune sostanze inquinanti, durante l'acquisto di veicoli per il trasporto su strada

Attività economiche:

1. Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri (E)
2. Fabbricazione di aeromobili (E)

Esempio applicativo:

L'applicazione di tale direttiva per l'attività "Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri" è definita come segue: *I veicoli rispettano le soglie di emissione per i veicoli leggeri puliti di cui alla tabella 2 dell'allegato della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

24) Direttiva 2012/27/UE

Grazie alla seguente direttiva si istituisce un insieme di misure comuni per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione Europea, al fine di raggiungere l'obiettivo principale

dell'Unione di migliorare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020 e di porre le basi per ulteriori progressi oltre tale data.

Attività economiche:

1. Produzione di energia elettrica a partire dalla bioenergia (A)
2. Distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento (A)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento" il regolamento stabilisce che:*per la costruzione e la gestione di condotte e della relativa infrastruttura per la distribuzione di riscaldamento e raffrescamento, il sistema soddisfa la definizione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE.*

25) Direttiva (UE) 2016/797

La presente direttiva stabilisce norme riguardanti le interfacce, le procedure e le condizioni di coerenza globale del sistema ferroviario dell'Unione al fine di garantirne l'interoperabilità.

Attività economiche:

1. Infrastrutture per il trasporto ferroviario (A)
2. Fabbricazione di componenti di materiale rotabile ferroviario (A)

Esempio applicativo:

L'applicazione di questa direttiva per l'attività "Fabbricazione di componenti di materiale rotabile ferroviario" è citata nel seguente modo:*L'attività economica consiste nella fabbricazione, installazione, riqualificazione, riparazione, manutenzione, nell'ammodernamento o nel cambio di destinazione di prodotti, apparecchiature, sistemi o software relativi ai seguenti componenti ferroviari di cui all'allegato II, punto 2.7, della direttiva (UE) 2016/797 oppure nella prestazione dei relativi servizi di consulenza tecnica.*

26) Direttiva (UE) 2017/2102

Tale documento modifica la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Attività economiche:

1. Riparazione, riqualificazione e rifabbricazione (E)
2. Vendita di parti di ricambio (E)

Esempio applicativo:

Per l'attività "Riparazione, riqualificazione e rifabbricazione" il criterio da rispettare è il seguente: *Le parti di ricambio installate mediante riparazione, riqualificazione o rifabbricazione sono conformi a tutte le pertinenti norme dell'Unione in materia di restrizione dell'uso di sostanze pericolose, di natura generica o specificamente inerenti alla categoria di prodotti, quali il regolamento (CE) n. 1907/2006, la direttiva 2011/65/UE e la direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

PER LE SUCCESSIVE DIRETTIVE VERRÀ MENZIONATA LA SOLA ATTIVITÀ ECONOMICA

27) Direttiva 94/62/CE

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche (D) ed (A)

28) Direttiva 2004/35/CE

Bonifica di siti e aree contaminati (E)

29) Direttiva 2004/107/CE

Produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica (E)

30) Direttiva 2006/66/CE

Fabbricazione di batterie (D) e (E)

31) Direttiva 2006/118/CE

Produzione di risorse idriche alternative per scopi diversi dal consumo umano (E)

32) Direttiva 2009/31/CE

Stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO₂ (A) e (E)

33) Direttiva 2012/18/UE

Stoccaggio di idrogeno (E)

34) Direttiva (UE) 2019/771

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (D)

35) Direttiva (UE) 2019/904

Alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e alloggi simili (D)

36) Direttiva (UE) 2019/944

Trasmissione e distribuzione di energia elettrica (A)

Direttive delle appendici

Facendo la medesima premessa nel capitolo dei regolamenti che si trovano nelle appendici per le direttive si ottiene tale suddivisione.

1) Appendice B

Riguarda i criteri DNSH generici per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine.

Direttive:

1. Direttiva 2000/60/CE (n.5)
2. Direttiva 2011/92/UE
3. Direttiva 2008/56/CE (n.2)

Esempio applicativo:

Le direttive sono applicate nel seguente modo:

Se è effettuata una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE ed essa comprende una valutazione dell'impatto sulle acque a norma della direttiva 2000/60/CE, non è necessaria un'ulteriore valutazione dell'impatto sulle acque, purché siano stati affrontati i rischi individuati.

L'attività non ostacola il conseguimento di un buono stato ecologico delle acque marine o non deteriora le acque marine che sono già in buono stato ecologico, come definito all'articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE.

2) Appendice C

Comprende criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento riguardanti l'uso e la presenza di sostanze chimiche.

Direttiva:

1. Direttiva 2011/65/UE (n.6)

Esempio applicativo:

La direttiva viene così applicata:

L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di: sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne quando è garantito il pieno rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

3) Appendice D

È composta da criteri DNSH generici per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Direttiva:

1. Direttiva 2011/92/UE

Esempio applicativo:

La direttiva è citata come segue:

Si è proceduto a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o a un esame conformemente alla direttiva 2011/92/UE.

CONCLUSIONE

Con l'adozione del Green Deal Europeo, l'Unione Europea si è impegnata a raggiungere obiettivi ambientali ambiziosi, tra cui la neutralità climatica entro il 2050. Per finanziare la transizione da un'economia attuale non climate neutral a una economia climate neutral, i fondi pubblici da soli non sono sufficienti. È necessario indirizzare i capitali degli investitori privati verso attività e progetti sostenibili che favoriscano la trasformazione verso un'economia più sostenibile.

La tassonomia europea delle attività ecosostenibili da questo punto di vista risulta molto importante poiché consente agli investitori di identificare correttamente opportunità di investimento sostenibile, migliorando la trasparenza delle relazioni tra gli operatori economici e finanziari.

In questo elaborato sono state, come prima cosa, descritte la tassonomia e la sua genesi, ovvero i passaggi che hanno portato alla stesura dei regolamenti che la compongono. Gli step sono stati i seguenti: i 17 obiettivi dell'Agenda verde, il Green Deal, la descrizione del Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile ed infine la spiegazione della tassonomia con i rispettivi obiettivi ambientali e le condizioni che una attività economica deve rispettare per essere ritenuta ecosostenibile.

Successivamente si è passati alla parte centrale della tesi riguardante le linee guida dei criteri di vaglio tecnico. Suddivise in norme tecniche, regolamenti europei e direttive europee. Dove per ciascun macrogruppo, è previsto un capitolo dedicato nel quale vengono riassunti i testi di riferimento per ciascuna linea guida, vengono elencate le attività economiche con i relativi obiettivi ambientali correlati e viene fornito un esempio applicativo.

Si può notare che le direttive sono presenti in maggior numero, pari a 36, a seguire i regolamenti pari a 31, invece le norme tecniche sono solamente 21.

In questo testo si sono volute sottolineare le norme più ricorrenti mettendole volutamente in ordine di importanza, per dare modo al lettore di trovare le informazioni in maniera più rapida ed intuitiva trattando anche le appendici, molto presenti all'interno dei due regolamenti analizzati.

Si nota che molte linee guida sono standard internazionali, ovvero norme di forma privatistica e volontarie e che quindi non dipendono da governi ma sono gestite dal mercato.

Dal presente elaborato si può ricavare un'applicazione pratica, in quanto si osserva facilmente quali sono le linee guida più rilevanti nel caso in cui un'azienda volesse migliorare il proprio aspetto sostenibile.

Dal punto di vista della sostenibilità la tassonomia è il faro per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, indirizzando le attività ad essere più sostenibili e allo stesso tempo aiutare il consumatore ad attuare investimenti “verdi”, in modo da contrastare il greenwashing, pratica tutt’oggi piuttosto diffusa.

In conclusione, si può dire che la tassonomia europea delle attività ecosostenibili è un tema decisamente complesso, che coinvolge un apparato di standard ampio e molti esperti che ogni giorno si impegnano a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

SITOGRAFIA

1. Green Deal: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
2. Agenda 2030: <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>
3. Figura 1: <https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/quali-sono-i-17-goals>
4. Figura 2: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
5. Piano di azione per lo sviluppo sostenibile: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0097>
6. Piano di azione per finanziare la crescita sostenibile: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0097>
7. Tassonomia europea: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>
8. Norme tecniche: <https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica>
9. Regolamento UE 2020/852: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>
10. Regolamento Delegato UE 2021/2139 (TAXO 2): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN>
11. Regolamento Delegato UE 2023/2485 (MODIFICA TAXO 2): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302485
12. Regolamento Delegato UE 2023/2486 (TAXO 4): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486
13. ISO 14067:2018: <https://www.iso.org/standard/71206.html>
14. ISO 14064-1:2018 : <https://www.iso.org/standard/66453.html>
15. EN ISO 22057:2022 : <https://www.iso.org/standard/72463.html>
16. ISO 16000-3:2011: <https://www.iso.org/standard/51812.html>
17. ISO 20887 : <https://www.iso.org/standard/69370.html>
18. ISO 14046:2014 : <https://www.iso.org/standard/43263.html>
19. ISO 14001:2015 : <https://www.iso.org/standard/60857.html>
20. ISO 18400 : <https://www.iso.org/standard/67788.html>
21. Regolamenti europei: <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/european-union-regulations.html>
22. Regolamento (CE) n. 1907/2006: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907R(01))

23. Regolamento (UE) 2019/1242: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1242>
24. Regolamento (UE) 2019/1009: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1009>
25. Regolamento (CE) n. 595/2009: <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/emissions-from-heavy-duty-vehicles-euro-vi-certification-rules.html#:~:text=595%2F2009.,e%20la%20manutenzione%20dei%20veicoli>
26. Regolamento (UE) n. 1257/2013 : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1257>
27. Regolamento (CE) n. 715/2007 : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0715-20121231&from=GA>
28. Regolamento (UE) n. 1143/2014 : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&rid=1>
29. [Regolamento \(UE\) n. 1143/2014 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&rid=1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&rid=1)
30. Regolamento (UE) 2016/1628: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1628&from=EL> [Regolamento \(UE\) 2016/1628: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1628&from=EL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1628&from=EL)
31. Regolamento (UE) 2019/1021: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1021> [Regolamento \(UE\) 2019/1021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1021](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1021)
32. Regolamento (UE) n. 995/2010: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:IT:PDF> [Regolamento \(UE\) n. 995/2010: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:IT:PDF](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:IT:PDF)
33. Regolamento (UE) n. 168/2013: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0168&from=FR> [Regolamento \(UE\) n. 168/2013: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0168&from=FR](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0168&from=FR)
34. Regolamento (UE) n. 528/2012: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=RO> [Regolamento \(UE\) n. 528/2012: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=RO](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=RO)
35. Regolamento (UE) n. 540/2014: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0540&from=GA> [Regolamento \(UE\) n. 540/2014: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0540&from=GA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0540&from=GA)

36. Regolamento (UE) 2019/631: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=DE> **Regolamento (UE) 2019/631**: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=DE>
37. Regolamento (UE) 2017/1369: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=IT> **Regolamento (UE) 2017/1369**: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=IT>
38. Regolamento (UE) 2020/740: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0740> **Regolamento (UE) 2020/740**: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0740>
39. Regolamento (UE) 2020/741: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0741> **Regolamento (UE) 2020/741**: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0741>
40. Regolamento (CE) n. 1272/2008: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20180301&from=LV> **Regolamento (CE) n. 1272/2008**: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20180301&from=LV>
41. Regolamento (UE) 2018/1139: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1139> **Regolamento (UE) 2018/1139**: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1139>
42. Regolamento (UE) 2018/1139: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1139> **Regolamento (UE) 2018/1139**: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1139>
43. Regolamento (UE) n. 582/2011: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0582> **Regolamento (UE) n. 582/2011**: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0582>
44. Regolamento (UE) n. 517/2014: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_517_16_04_2014.pdf **Regolamento (UE) n. 517/2014**: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_517_16_04_2014.pdf
45. Direttiva europea: <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/european-union-directives.html>
46. Direttiva (UE) 2018/2001: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001> **Direttiva (UE) 2018/2001**: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001>
47. Direttiva 2008/56/CE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0056-20170607&from=FR> **Direttiva**

- [2008/56/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0056-20170607&from=FR](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0056-20170607&from=FR)
48. Direttiva 2009/125/CE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125> [Direttiva 2009/125/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125)
49. Direttiva 2012/19/UE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=LT> [Direttiva 2012/19/UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=LT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=LT)
50. Direttiva 2000/60/CE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120> [Direttiva 2000/60/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120)
51. Direttiva 2011/65/UE: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:IT:PDF> [Direttiva 2011/65/UE: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:IT:PDF](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:IT:PDF)
52. Direttiva 92/43/CEE: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:IT:PDF> [Direttiva 92/43/CEE: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:IT:PDF](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:IT:PDF)
53. Direttiva (UE) 2015/2193: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2193&from=ES> [Direttiva \(UE\) 2015/2193: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2193&from=ES](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2193&from=ES)
54. Direttiva 2010/75/UE: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:it:PDF> [Direttiva 2010/75/UE: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:it:PDF](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:it:PDF)
55. Direttiva 2009/128/CE : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0128>
56. Direttiva (UE) 2019/883: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0883&from=EN>
57. Direttiva 2002/49/CE: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:IT:PDF> [Direttiva 2002/49/CE: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:IT:PDF](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:IT:PDF)

58. Direttiva 2010/31/UE: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:it:PDF>
[Direttiva 2010/31/UE: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:it:PDF](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:it:PDF)
59. Direttiva 86/278/CEE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01986L0278-20180704&from=DE>
[Direttiva 86/278/CEE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01986L0278-20180704&from=DE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01986L0278-20180704&from=DE)
60. Direttiva 91/271/CEE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0271-20140101&from=MT>
[Direttiva 91/271/CEE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0271-20140101&from=MT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0271-20140101&from=MT)
61. Direttiva (UE) 2020/2184: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184>
[Direttiva \(UE\) 2020/2184: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184)
62. Direttiva 2008/98/CE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20150731&from=ET>
[Direttiva 2008/98/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20150731&from=ET](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20150731&from=ET)
63. Direttiva (UE) 2016/802: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0802&from=LT>
[Direttiva \(UE\) 2016/802: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0802&from=LT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0802&from=LT)
64. Direttiva 1999/31/CE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0031-20180704&qid=1537779116532&from=EN>
[Direttiva 1999/31/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0031-20180704&qid=1537779116532&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0031-20180704&qid=1537779116532&from=EN)
65. Direttiva 2000/53/CE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0053-20130611&rid=1>
[Direttiva 2000/53/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0053-20130611&rid=1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0053-20130611&rid=1)
66. Direttiva 2008/50/CE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0050-20150918>
[Direttiva 2008/50/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0050-20150918](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0050-20150918)
67. Direttiva 2007/60/CE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060>
[Direttiva 2007/60/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060)

68. Direttiva 2009/33/CE: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:IT:PDF>
[Direttiva 2009/33/CE: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:IT:PDF](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:IT:PDF)
69. Direttiva 2012/27/UE: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj/ita/pdf>
[Direttiva 2012/27/UE: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj/ita/pdf](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj/ita/pdf)
70. Direttiva (UE) 2016/797: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0797&from=ET>
[Direttiva \(UE\) 2016/797: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0797&from=ET](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0797&from=ET)
71. Direttiva (UE) 2017/2102: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2102&from=ES>
72. [Direttiva \(UE\) 2017/2102: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2102&from=ES](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2102&from=ES)